

## ACCORDO AMMINISTRATIVO TRA IL REGNO DI SPAGNA ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

(2006/C 40/02)

Il **Regno di Spagna**, da un lato, e il **Consiglio dell'Unione europea**, dall'altro,

Viste le conclusioni adottate dal Consiglio il 13 giugno 2005 relative all'impiego ufficiale di lingue aggiuntive in seno al Consiglio ed eventualmente ad alcune altre istituzioni e organi dell'Unione europea,

Considerando l'esistenza in seno all'Unione di lingue diverse da quelle di cui al regolamento n. 1/1958 del Consiglio il cui status è riconosciuto dalla Costituzione di uno Stato membro in tutto o parte del proprio territorio o il cui impiego in quanto lingua nazionale è autorizzato dalla legge,

Considerando che nel quadro degli sforzi impiegati per avvicinare l'Unione all'insieme dei suoi cittadini, la ricchezza della sua diversità linguistica deve essere ancor più presa in considerazione e che la possibilità per i cittadini di utilizzare queste altre lingue nei loro rapporti con le istituzioni è un fattore importante per rafforzare la loro identificazione al progetto politico dell'Unione europea,

Hanno convenuto di concludere il presente **ACCORDO AMMINISTRATIVO** per consentire l'impiego ufficiale in seno al Consiglio delle lingue diverse dallo spagnolo/castigliano il cui status è riconosciuto dalla Costituzione spagnola.

### Comunicazioni scritte al Consiglio dell'Unione europea

1. Se in applicazione del diritto spagnolo un cittadino spagnolo intende inviare al Consiglio una comunicazione scritta in una lingua diversa dallo spagnolo/castigliano il cui status è riconosciuto dalla Costituzione spagnola:
  - a) Egli invia detta comunicazione all'organo competente a tal fine designato dal governo spagnolo che la trasmette al segretariato generale del Consiglio unitamente ad una traduzione della comunicazione in spagnolo/castigliano; la data di ricezione della comunicazione, segnatamente qualora il Consiglio disponga di un termine per rispondere al cittadino, è la data in cui il Consiglio riceve la traduzione da tale organo.
  - b) Il Consiglio invia la sua risposta in spagnolo/castigliano a tale organo, al quale il governo spagnolo ha affidato il compito di fornire al cittadino una traduzione di tale risposta nella lingua della comunicazione.
  - c) In nessun caso tali traduzioni impegnano la responsabilità del Consiglio; il testo delle traduzioni conterrà una menzione esplicita al riguardo.
2. Se il cittadino autore della comunicazione dispone di un termine per dar seguito alla risposta del Consiglio, il Consiglio, in deroga al punto 1 lettera a), invia la sua risposta in spagnolo/castigliano direttamente al cittadino nonché all'organo competente. In tale risposta il Consiglio richiamerà l'attenzione del cittadino sul fatto che il termine per dar seguito alla sua risposta decorre dalla data di ricezione

della risposta in spagnolo/castigliano. Il Consiglio invierà copia della risposta all'organo competente al quale il governo spagnolo ha affidato il compito di fornire al cittadino una traduzione della medesima nella lingua della comunicazione. Il Consiglio informerà il cittadino in questione di tale invio. In nessun caso tali traduzioni impegnano la responsabilità del Consiglio; il testo delle traduzioni conterrà una menzione esplicita al riguardo.

3. Se un cittadino spagnolo invia una comunicazione direttamente al Consiglio in una delle lingue di cui al punto 1, il Consiglio rispedisce tale comunicazione al mittente informandolo della possibilità di inviare la comunicazione in tale lingua tramite l'organo competente a tal fine designato dal governo spagnolo.
4. Le parti del presente accordo amministrativo si impegnano ad adottare le misure necessarie perché siano osservate in qualsiasi momento le norme relative alla riservatezza delle comunicazioni interessate dal presente accordo, segnatamente per quanto riguarda la traduzione effettuata dall'organo competente designato dal governo spagnolo.

### Interventi orali durante una sessione del Consiglio

5. L'impiego, ove necessario, da parte di un rappresentante della Spagna durante una sessione del Consiglio di una delle lingue che, oltre lo spagnolo/castigliano, hanno uno status riconosciuto dalla Costituzione spagnola, è ammesso alle seguenti condizioni:
  - a) La Rappresentanza Permanente della Spagna fornisce al segretariato generale del Consiglio, all'inizio di ogni semestre, un elenco indicativo delle sessioni del Consiglio per le quali può essere presentata la domanda di far uso di una delle lingue suddette.
  - b) La Rappresentanza Permanente della Spagna trasmette al segretariato generale del Consiglio, almeno sette settimane prima della sessione del Consiglio, la domanda del rappresentante della Spagna che desidera esprimersi in una delle lingue suddette durante uno dei suoi interventi orali (interpretazione passiva); la conferma definitiva della domanda avverrà al massimo 14 giorni calendario prima della sessione del Consiglio.
  - c) In linea di massima verrà dato seguito a tale domanda, a meno che il segretariato generale del Consiglio, dopo aver consultato la DG SCIC, non informi la Rappresentanza Permanente della Spagna che i mezzi necessari in personale e materiale non sono disponibili.
6. I costi diretti e indiretti dell'interpretazione passiva, compreso in caso di annullamento, quali fatturati al Consiglio dalla DG SCIC, saranno sostenuti dalla Rappresentanza Permanente della Spagna, conformemente ai punti 11 e 12 del presente accordo.

**Pubblicità degli atti adottati in codecisione**

7. Il governo spagnolo, o l'organo da esso a tal fine designato, può effettuare traduzioni certificate nelle lingue suddette degli atti dell'Unione europea adottati in codecisione, quali pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e trasmetterle per posta elettronica al segretariato generale del Consiglio.
8. Il Consiglio inserisce tali traduzioni certificate nei propri archivi e ne fornisce copia su richiesta di qualsiasi cittadino dell'Unione, possibilmente in forma elettronica.
9. Il Consiglio crea un link a partire dal suo sito Internet verso il sito del governo spagnolo su cui saranno disponibili le suddette traduzioni. Una menzione che tali traduzioni non impegnano la responsabilità delle istituzioni dell'Unione e non hanno valore giuridico figura sul sito Internet del Consiglio nelle lingue ufficiali e di lavoro.
10. In ogni traduzione certificata verrà richiamata l'attenzione sul fatto che essa non impegna la responsabilità delle istituzioni dell'Unione e non ha valore giuridico. A tal fine, una menzione siffatta sarà inserita, nella lingua in causa, sulla prima pagina di ogni traduzione certificata e nell'intestazione di ciascuna delle pagine successive, nonché sulla Home Page del sito Internet del governo spagnolo su cui tali traduzioni sono disponibili.

**Costi**

11. Il governo spagnolo assume i costi diretti e indiretti connessi all'attuazione del presente accordo amministrativo per quanto riguarda il Consiglio.
12. A tal fine il segretariato generale del Consiglio presenta ogni semestre alla Rappresentanza Permanente della Spagna una nota spese che precisa i costi suddetti. Il loro importo deve essere rimborsato dalla Rappresentanza Permanente della Spagna entro il termine di un mese a decorrere da tale notifica.

**Disposizioni finali**

13. Il presente accordo si applica alla data in cui il governo spagnolo comunica al segretariato generale del Consiglio qual è l'organo designato per effettuare le traduzioni di cui ai punti 1, 2 e 7, a condizione che il segretariato generale del Consiglio abbia informato il governo spagnolo che sono state adottate le misure necessarie per l'attuazione del presente accordo da parte del segretariato generale del Consiglio.
14. Le parti possono convenire di comune accordo di rivedere o denunciare il presente accordo amministrativo. Le parti procedono ad un esame della sua attuazione un anno dopo l'entrata in vigore.